

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 giugno 2023 (v. stampato Senato n. 676)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 giugno 2023*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ARMENIA INTESO A
FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia (di seguito indicate come Parti Contraenti);

allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria;

precisando che il presente accordo è diretto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parti e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO

1. La Parti Contraenti, in conformità al presente Accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea"), si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

- a) la localizzazione e identificazione di persone;
- b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi alla competente autorità della Parte Richiedente;
- d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
- e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
- f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;



- g) l'assunzione di interrogatori degli imputati;
- h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
- j) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

Articolo 2

ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.

2. Se la richiesta di assistenza non può essere eseguita secondo le formalità o nei termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorità indicate nell'articolo 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

3. La Parte Richiesta si riserva la facoltà di rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta esecuzione interferisca con la prosecuzione di un procedimento penale nello Stato Richiesto e la decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.

Articolo 3



TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte Richiedente all'autorità giudiziaria della Parte Richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata secondo le modalità di cui al paragrafo che precede dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

Articolo 4

COMPARIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle competenti autorità della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio della Parte Richiesta.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona indagata o sottoposta a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione interna delle Parti Contraenti. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore deve essere altresì consentito di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che non contrasti con i principi fondamentali del proprio ordinamento interno e purché disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.



5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è impossibile o inopportuno per la persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta a custodia, essere presente nel territorio della Parte Richiedente. Le richieste devono altresì indicare chiaramente l'autorità e la persona competente a ricevere le dichiarazioni.

6. L'autorità competente cita a comparire la persona che deve essere sentita in conformità alla propria legislazione interna.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Qualora l'autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
- b) le autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
- c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
- d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al punto b) del paragrafo 7 del presente articolo, l'autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo dell'audizione, il contenuto dell'audizione, i dati identificativi della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente



trasnesso dall'autorità competente della Parte Richiesta all'autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunci in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ivi compresa quella di realizzare il confronto o il riconoscimento di persone o cose.

Articolo 5

ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a indagini o a procedimento penale è titolare di uno o più conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

3. L'assistenza di cui al presente articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno di ricevimento dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto



espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e costituirà parte integrante del presente Accordo.


3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Accordo troverà applicazione nel pieno rispetto delle leggi e normative nazionali di ciascuna delle Parti, così come del diritto internazionale applicabile e delle obbligazioni esistenti nel contesto di organizzazioni internazionali di cui le Parti siano membri, e, per la Parte italiana nel rispetto delle obbligazioni nascenti dalla sua appartenenza alla Unione europea.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA....., il giorno ...22..... del mese NOVEMBRE... dell'anno 2019..., in due originali ciascuno nelle lingue italiana, armena e inglese, tutte le versioni facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER LA REPUBBLICA DI ARMENIA



AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF ARMENIA AIMED
AT FACILITATING APPLICATION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON MUTUAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS OF 20 APRIL 1959

The Italian Republic and the Republic of Armenia (hereinafter referred to as The Contracting Parties);

With an aim to improve co-operation between the two countries on Mutual Assistance in criminal matters, including specific forms of legal assistance;

Specifying that this Agreement aims at supplementing provisions and facilitating application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters dated 20th April 1959, to which both States are parties, and which shall remain in force regarding any other issue not governed by this Agreement;

have agreed as follows:

Article 1

SCOPE

1. The Contracting Parties, in compliance with this Agreement and provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 (hereinafter the "European Convention"), undertake to afford each other the widest possible mutual assistance in criminal matters.
2. Such assistance shall include in particular:
 - a) locating and identifying persons;
 - b) serving records and documents relating to criminal proceedings;
 - c) summoning witnesses, the injured party, persons subjected to criminal prosecution



and expert witnesses to voluntarily appear before the competent Authority of the Requesting State;

- d) obtaining and transmitting records, documents and evidence;
- e) obtaining and transmitting expert opinions;
- f) taking testimony or statements of persons;
- g) examination of accused persons (i.e. questioning process);
- h) temporary transfer of persons in custody for the purpose of providing testimony or to be questioned or to participate in other procedural activities;
- i) conducting investigation checks on persons, sites and items;
- j) conducting searches, freezing of assets and seizures;
- k) confiscating proceeds of crime and any items that relate to criminal offence;
- l) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgements and information obtained from judicial records;
- m) exchanging information on legislation;
- n) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.

Article 2

EXECUTION OF ASSISTANCE REQUESTS AND POSTPONEMENT OF EXECUTION

1. The Requested Party, upon receipt of request for assistance, shall comply with the procedures indicated by the Requesting Party, provided that the procedures are not contrary to the fundamental principles of domestic legal system of the Requested Party, and it shall provide execution to the request as promptly as possible, taking into account any terms indicated by the Requesting Party.

2. If the request for assistance may not be executed in compliance with the procedures or terms indicated by the Requesting Party, the Authority of the Requested Party shall promptly inform the Authority of the Requesting Party and shall indicate conditions under which the request may be executed. To this purpose, the Authorities



designated in Article 15, paragraph 1 of the European Convention shall consult and if the Requesting Party accepts the conditional assistance, the request shall be executed as agreed upon.

3. The Requested Party reserves the right to postpone the execution of the assistance request, should such execution interfere with the ongoing criminal proceedings in the Requested State and the decision for postponement shall be communicated to the Requesting Party.

Article 3

TRANSMISSION OF REQUESTS FOR MUTUAL ASSISTANCE

1. Requests for mutual assistance may be addressed directly by the judicial authorities of the Requesting Party to the judicial authorities of the Requested Party and the response may be returned through the same channels.

2. A copy of the requests for mutual assistance described in paragraph 1 of this Article shall be transmitted to the Authorities designated in Article 15, paragraph 1 of the European Convention.

Article 4

HEARING BY VIDEO-CONFERENCE

1. If a person is within the territory of the Requested Party and it has to be heard as a witness or an expert witness by the competent Authority of the Requesting Party, in compliance with the provisions of this Article the said Party may request the hearing to take place via video-conference, if it appears impossible or undesirable for the person to be present at the territory of the Requesting Party.

2. Hearing by video-conference may also be requested for the purpose of questioning a



person under investigation or criminal prosecution, if it gives consent and if it is not contrary to the domestic law of the Contracting Parties. In this case, the defence counsel of the person heard shall be allowed to be present at the place of the said person or before the judicial Authority of the Requesting Party, and shall be enabled to have distance communication with the said person in confidentiality.

3. Hearing by video-conference shall take place in all cases where the person intended to be heard or questioned is in custody within the territory of the Requested Party.

4. The Requested Party shall approve the hearing by video-conference provided it is not contrary to the fundamental principles of its domestic law and if it has the technical means to perform the hearing via video-conference.

5. Requests for hearing via video-conference shall indicate, in addition to the requirements stipulated in Article 14 of the European Convention, reasons why it is not possible or desirable for the person intended to be heard, which is not in custody, to be present in person at the Requesting State, clearly indicating competent Authority and person to receive the statement.

6. The competent Authority shall summon the person concerned to be heard in compliance with its domestic law.

7. In respect of hearing by video-conference, the following provisions shall apply:

a) the competent Authorities of both States shall be present during the hearing, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested Party shall perform identification checks of the person to be heard and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic law. Should the competent Authority of the Requested Party deem, during the hearing, that the fundamental principles of its law are not complied with, it shall immediately undertake any necessary measures to rectify non-compliance, ensuring the hearing



is carried out in compliance with the said principles;

b) the competent Authorities of both States, shall mutually agree, if necessary, on protection measures for the person summoned for the hearing;

c) upon request of the Requesting Party or that of the person heard, the Requested Party shall provide, if necessary, the person heard to be assisted by an interpreter;

d) the person summoned to give statements may refuse to do so, if the law of the Requested Party or the law of the Requesting Party provides with such an option.

8. Except as prescribed in paragraph 7(b) of this Article, the competent Authority of the Requested Party shall, at the end of the hearing, draw up minutes indicating the date and place of the hearing, contents of the hearing, identification data of the person heard, details on identity and function of any other present person that have taken part in the activity and technical conditions under which the hearing was held. The original document of the minutes produced shall be promptly transmitted by the competent Authority of the Requested Party to the competent Authority of the Requesting Party by means of their respective Authorities, prescribed in Article 15, paragraph 1 of the European Convention.

9. Any expenses incurred by the Requested Party to execute video-conference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the Requested Party waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested Party may allow the use of video-conference technologies for the purpose other than those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including for the purpose of confrontation or recognition of persons or items.

Article 5

IDENTIFICATION OF BANK ACCOUNTS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION

1. On request of the Requesting Party, the Requested party shall promptly



ascertain whether the identified natural or legal person subjected to criminal investigation and prosecution is holder of any bank account(s) at any bank or any other credit or financial institution located within the territory of the Requested Party and it shall provide the Requesting Party with relevant information, including information on identity of any person authorised to use such accounts, the latter's location and any transactions related to them.

2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of undertaken enquiries.

3. The assistance under this Article may not be refused on the grounds of bank secrecy.

Article 6

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force the day of receipt of last notification by which the Contracting Parties shall communicate each other via diplomatic channel the completion of their respective domestic internal ratification procedures necessary for entry into force of this Agreement.

2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendments made shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall constitute an integral part of this Agreement.

3. This Agreement is concluded for an indefinite time period. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by submitting a written notice to the other Party using diplomatic channel. Termination of this Agreement shall take effect one hundred and eighty days following the date of submitted notice. Effective termination shall not prejudice any procedures commenced before the said termination.




4. This Agreement shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of the Parties, as well as in conformity with applicable international law, with the obligations in the framework of international organizations of which the Parties are members and, as for the Italian Party, with those ensuing from its membership of the European Union.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at ROME.....on this 22.....(day) of NOVEMBER... (month) 2019...
..(year)....., in two original copies each in Italian, Armenian and English languages,
all versions being equally authentic. Should divergence occur, English version shall
prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE REPUBLIC OF ARMENIA

